



Programma *Leaping Bunny*

Informazioni per i fornitori

Prodotti cosmetici (e per la cura e l'igiene della persona)

Il programma *Leaping Bunny* è riconosciuto, a livello internazionale, come lo standard più elevato per i prodotti di consumo non testati su animali (*cruelty free*), in quanto basato su criteri che vanno ben al di là delle leggi e dei regolamenti in vigore. La *Cruelty Free International* certifica società in tutto il mondo ed opera in collaborazione con un limitato numero di partner di fiducia, i quali detengono una licenza per la gestione del programma nei rispettivi territori.

I criteri *Leaping Bunny* sono applicati a livello internazionale, a prescindere dalla sede delle società interessate alla certificazione. Attraverso il conseguimento di quest'ultima, le società certificate potranno dimostrare ai consumatori di essersi attivamente impegnate a dare il proprio contributo alla cessazione della sperimentazione animale.

La *Cruelty Free International* collabora direttamente con le reti di approvvigionamento di tutto il mondo, al fine di sostenere il numero crescente di fornitori che stanno alla base dei brand *Leaping Bunny*. Il presente documento fornisce ulteriori indicazioni sulla gestione delle richieste *Leaping Bunny*.

Raccomandiamo ai fornitori di contattarci all'indirizzo LeapingBunny@crueltyfreeinternational.org per quesiti o richieste di chiarimento su aspetti non riportati nel presente documento o se sono interessati a collaborare direttamente con la *Cruelty Free International* al fine di facilitare l'iter delle richieste *Leaping Bunny* da parte dei loro clienti.

La *Cruelty Free International* coglie questa opportunità per esprimere gratitudine ai fornitori di tutto il mondo per la loro collaborazione e il loro sostegno nella presentazione delle domande di certificazione e nella relativa istruttoria, contribuendo così alla cessazione della sperimentazione animale a livello globale.

Criteri e responsabilità *Leaping Bunny*

Per acquisire e mantenere la conformità *Leaping Bunny*, tutte le società interessate devono conformarsi a rigorosi criteri. La conformità a tali criteri (riportati qui sotto) è verificata attraverso *audit* indipendenti.

- Adozione di una data FCOD (*fixed cut-off date*), che deve essere anteriore a quella del primo Contratto di Licenza, a decorrere dalla quale la società persegue una politica di adesione ai criteri *Leaping Bunny*.
- Verifica della sperimentazione animale, almeno ogni 12 mesi, per ogni prodotto finito, materia prima (nome commerciale) e ingrediente ivi contenuto.
- Verifica di ogni caso di sperimentazione animale verificatosi dopo la data FCOD della società;
- Disponibilità di un sistema di monitoraggio dei fornitori (*Supplier Monitoring System - SMS*) e di protocolli per la gestione dei casi di non conformità;
- Disponibilità ad accettare *audit* indipendenti per la verifica della conformità a tutti gli aspetti dei criteri *Leaping Bunny*.

Ogni società *Leaping Bunny* è tenuta a garantire la conformità ai criteri di cui sopra, basandosi sulla collaborazione di tutti i suoi fornitori.

Alle società *Leaping Bunny* sono forniti alcuni modelli di dichiarazioni relative ai prodotti e alle materie prime, nonché ulteriori istruzioni per consentire alle stesse e ai loro fornitori di raccogliere e verificare le necessarie informazioni sulla sperimentazione animale.

L'**Appendice 1** riporta ulteriori informazioni per la predisposizione e il controllo delle dichiarazioni di conformità.

I fornitori non devono avere preoccupazioni riguardo alla segnalazione di test su animali. Infatti, nel caso in cui vengano dichiarati test su animali, la *Cruelty Free International* può fornire ulteriore assistenza alla società *Leaping Bunny* e al suo fornitore/ai suoi fornitori per l'effettuazione della Valutazione della Sperimentazione Animale (*Animal Testing Assessment – ATA*) e la verifica della conformità.

La conferma del rispetto di eventuali normative vigenti non è ritenuta sufficiente, in quanto i criteri *Leaping Bunny* vanno al di là delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Responsabilità dei fabbricanti dei prodotti finiti

Se da un lato ogni società *Leaping Bunny* è tenuta a garantire la conformità ai criteri di cui sopra, dall'altro ogni fabbricante di prodotti finiti ha le seguenti responsabilità:

- svolgere verifiche annuali presso i propri fornitori (attraverso una dichiarazione *Leaping Bunny* o equivalente) al fine di accertare il mantenimento della conformità di quanto fornito alla società e di rilevare eventuali test su animali*, e
- confermare alla società *Leaping Bunny* (almeno con cadenza annuale) se, per alcuni dei prodotti finiti, delle materie prime o degli ingredienti (INCI/CAS) ivi contenuti, forniti alla società stessa, sono stati effettuati test su animali (o nuovi test su animali) a qualunque fine, a decorrere dalla data FCOD della società;
- su richiesta, facilitare gli *audit Leaping Bunny*, fornendo la necessaria assistenza.

*Poiché ogni rete di approvvigionamento ha caratteristiche specifiche, le necessarie verifiche delle materie prime e degli ingredienti/INCI possono essere svolte dal fabbricante dei prodotti finiti, dalla società *Leaping Bunny* o da entrambi.

Responsabilità del fornitore delle materie prime e degli ingredienti

Al fine di facilitare l'iter delle richieste *Leaping Bunny*, il fornitore delle materie prime ha le seguenti responsabilità:

- confermare (attraverso una dichiarazione *Leaping Bunny* o equivalente) se ha svolto direttamente o indirettamente test sugli animali, ovvero ha partecipato agli stessi, a qualunque fine, in relazione alle materie prime (nomi commerciali) e/o agli ingredienti (INCI/CAS) utilizzati da una società *Leaping Bunny*;

- al fine di individuare tutti i test effettuati su animali, verificare, almeno con cadenza annuale, le informazioni sulla sperimentazione animale relative alle materie prime e agli ingredienti;
- fornire ulteriori informazioni su eventuali test su animali attraverso la Valutazione della Sperimentazione Animale (ATA).

Limitatamente alle fragranze e agli aromi, sono necessarie soltanto le dichiarazioni per le materie prime (nomi commerciali) e non per gli ingredienti ivi contenuti.

Occorre puntualizzare che i distributori devono richiedere le informazioni necessarie ai fabbricanti delle materie prime. Se, per motivi di riservatezza, i dati del fabbricante delle materie prime non possono essere divulgati, il distributore può presentare una propria dichiarazione, a condizione che abbia ottenuto dal fabbricante le informazioni necessarie. Queste informazioni essenziali, che devono riferirsi a un periodo non anteriore agli ultimi 12 mesi e includere gli elementi necessari a conferma della dichiarazione del fornitore, possono essere richieste a fini di *audit Leaping Bunny*.

Appendice 1: Valutazione delle evidenze di conformità

Dichiarazioni incomplete o inesatte sono la causa più comune dei casi di non conformità. Per evitare tale rischio, i fornitori sono invitati ad attenersi alle seguenti raccomandazioni nella preparazione e nella valutazione delle dichiarazioni, prima di presentarle ai soggetti interessati.

Si raccomanda l'uso, da parte dei fornitori, dei modelli di dichiarazione *Leaping Bunny*, che sono stati studiati per semplificarne la compilazione, riducendo al minimo la possibilità di commettere errori. È possibile accettare dichiarazioni dei fornitori per uso interno (*in-house*), purché conformi ai criteri *Leaping Bunny*. Se necessario, i fornitori possono mettersi in contatto anticipatamente con la *Cruelty Free International* per far esaminare tali dichiarazioni.

Qualora vengano individuati test sugli animali dopo la data FCOD della società *Leaping Bunny*, saranno necessarie ulteriori indagini. I fabbricanti dei prodotti finiti dovranno richiedere istruzioni e assistenza *in primis* alla società *Leaping Bunny*.

Conformità dei prodotti finiti

Le istruzioni che seguono possono essere di ausilio ai fabbricanti dei prodotti finiti nella predisposizione delle dichiarazioni di conformità per i prodotti stessi

Utilizzo delle dichiarazioni di conformità dei prodotti secondo i modelli *Leaping Bunny*

Verificare se:

- i dati della società *Leaping Bunny* e la data FCOD sono riportati correttamente nella Sezione 1;
 - se questi dati non sono in vostro possesso, richiedeteli alla società *Leaping Bunny*;
- se i dati del fabbricante dei prodotti finiti sono riportati correttamente nella Sezione 2;
- infine, se nella Sezione 3 il fabbricante dei prodotti finiti ha apposto la sua firma e una data che non sia anteriore agli ultimi 12 mesi.
- Nota: una volta compilata la dichiarazione, consultare l'Allegato 1 per avere indicazioni sul rinnovo annuale delle informazioni sulla sperimentazione animale da parte del fabbricante dei prodotti finiti.

Utilizzo di dichiarazioni alternative

È possibile accettare dichiarazioni di conformità per uso interno (*in-house*) purché rispondenti ai criteri *Leaping Bunny*. Nella compilazione di tali dichiarazioni, verificare se:

- sono firmate e recano una data non anteriore agli ultimi 12 mesi;
- riguardano tutti i prodotti finiti forniti alla società *Leaping Bunny*;
- attestano che non sono stati effettuati test su animali per i prodotti, a qualunque fine, dopo la data FCOD della società *Leaping Bunny*;
- attestano che sono state raccolte dichiarazioni aggiornate (o equivalenti) per le materie prime utilizzate nei prodotti forniti e per gli ingredienti ivi contenuti e che dette dichiarazioni sono conformi ai criteri *Leaping Bunny*.

Conformità delle materie prime e degli ingredienti ivi contenuti

Le raccomandazioni che seguono hanno lo scopo di dare ausilio ai fornitori delle materie prime nel predisporre le informazioni richieste e ai fabbricanti dei prodotti finiti nel verificare le dichiarazioni eventualmente rilasciate dai loro fornitori di materie prime.

Utilizzo delle dichiarazioni delle materie prime secondo i modelli *Leaping Bunny*

Nella predisposizione e nella valutazione delle evidenze di conformità delle materie prime, verificare se:

- i dati del fabbricante dei prodotti finiti sono indicati correttamente nella Sezione 1;
- i dati del fornitore delle materie prime sono indicati correttamente nella Sezione 2;
- tutte le materie prime (nomi commerciali) e gli ingredienti ivi contenuti (INCI/CAS) sono elencati nella Sezione 3;
- tutti gli ingredienti costitutivi sono elencati, a richiesta, nella Sezione 3;
 - anche se la materia prima contiene un unico ingrediente, lo stesso deve essere indicato;
- i dati del fornitore delle materie prime sono indicati correttamente nella Sezione 4;
- infine, la Sezione 4 è stata debitamente firmata dal fornitore delle materie prime e reca una data non anteriore agli ultimi 12 mesi.
- Nota: i fornitori delle materie prime devono dichiarare nell'Allegato 1 se hanno effettuato eventuali test su animali dopo l'11 marzo 2013. Opportuni interventi correttivi devono essere messi in atto se sono stati dichiarati test su animali effettuati dopo la data FCOD.

Utilizzo di dichiarazioni alternative

Fra le cause più comuni dei casi di non conformità, vi è l'utilizzo, da parte dei fabbricanti delle materie prime, di dichiarazioni per uso interno relative ai test su animali. Infatti, accade spesso che la terminologia ivi utilizzata non sia rispondente ai criteri *Leaping Bunny*. Per essere accettate, questo tipo di dichiarazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:

- devono essere firmate e recare una data non anteriore agli ultimi 12 mesi (possono essere accettate firme digitali o firme apposte con strumenti elettronici, purché accompagnate da un messaggio e-mail personale che confermi chi ha fornito le informazioni);
- devono attestare che non sono stati effettuati test su animali sia per le materie prime (nomi commerciali) sia per i loro ingredienti (INCI/CAS);
- i test su animali svolti a qualunque fine, non soltanto cosmetico, devono essere dichiarati;
 - spesso, tali dichiarazioni riguardano soltanto test su animali che sono stati effettuati direttamente o indirettamente da parte dei fabbricanti delle materie prime; tali test, se effettuati, devono essere dichiarati anche quando detti fabbricanti hanno partecipato a tali test;
- infine, se sono dichiarati test sugli animali, non è sufficiente indicare la conformità al Regolamento UE in materia di cosmetici (o eventuali altre norme);
 - sebbene i divieti della sperimentazione animale a fini cosmetici dell'UE costituiscano un notevole passo in avanti, i criteri *Leaping Bunny* vanno al di là delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La *Cruelty Free International* opera in stretto contatto con i fornitori di tutto il mondo al fine di mettere a punto dichiarazioni e sistemi interni personalizzati che favoriscano la conformità ai suoi criteri ed è disponibile a fornirgli assistenza, rispondendo ai loro quesiti o alle loro preoccupazioni.

Appendice 2: Definizioni *Leaping Bunny*

Terminologia	Definizione
Animale	<p>(a) Animali vertebrati vivi non umani, fra cui: i) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente, e ii) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo (o precedentemente se l'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo e è probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase;</p> <p>(b) Cefalopodi vivi.</p> <p><i>(Nota: Definizione a norma della Direttiva 2010/63/UE)</i></p>
Sperimentazione animale	<p>Qualsiasi uso di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato.</p> <p><i>(Nota: Definizione a norma della Direttiva 2010/63/UE)</i></p> <p>Non è consentita la sperimentazione animale <i>pre-marketing</i> per i prodotti, le materie prime o gli ingredienti.</p> <p><i>La sperimentazione animale pre-marketing è definita nel seguito.</i></p> <p>La sperimentazione animale <i>post-marketing</i> di un prodotto non è consentita.</p> <p>La sperimentazione animale <i>post-marketing</i> di una materia prima o un ingrediente è consentita quando essa non costituisce una sperimentazione animale a fini cosmetici e la stessa sia richiesta da un ente regolatorio. In tal caso, occorre dare dimostrazione che la sperimentazione è richiesta da un ente regolatorio (richiamando le disposizioni che prevedono detta sperimentazione e/o la specifica richiesta). La società interessata deve mettere in atto ogni ragionevole sforzo per contestare tale requisito, eventualmente con il sostegno della <i>Cruelty Free International</i>.</p> <p><i>La sperimentazione animale post-marketing è definita nel seguito.</i></p> <p><i>La sperimentazione a fini cosmetici è definita qui sotto.</i></p>
Sperimentazione animale a fini cosmetici	<p>Sperimentazione animale effettuata al fine di determinare la sicurezza del prodotto, della materia prima o di un ingrediente utilizzati in un prodotto.</p> <p>La definizione di prodotto cosmetico è riportata qui sotto.</p>
Sperimentazione animale diretta, indiretta o partecipazione alla stessa	<p>Sperimentazione animale diretta: La società effettua direttamente la sperimentazione animale.</p> <p>Sperimentazione animale indiretta: La società affida a un'altra società o a terzi l'effettuazione della sperimentazione animale per suo conto.</p> <p>Partecipazione alla sperimentazione animale: La società versa un corrispettivo o un contributo finanziario per ottenere dati sulla sperimentazione animale, ovvero versa un corrispettivo per i risultati della sperimentazione animale effettuata da terzi, al fine di ottenere autorizzazioni da parte di enti regolatori.</p>

Prodotto cosmetico (e per l'igiene e la cura della persona)	<p>Qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.</p> <p><i>(Nota: Definizione a norma del Regolamento (CE) n. 1223/2009)</i></p>
Ingrediente	<p>Sostanza chimica o composto, definito dalla denominazione INCI o dal numero CAS, che deve essere riportato sull'etichetta (a norma del Regolamento (CE) n. 1223/2009).</p> <p><i>Per maggiori dettagli, vedere Parte 6.</i></p>
Sperimentazione post-marketing	<p>Quando un prodotto, una materia prima o un ingrediente sono già commercializzati come prodotti cosmetici o per l'utilizzo in prodotti cosmetici nel territorio in cui è attualmente richiesta la sperimentazione animale.</p>
Sperimentazione pre-marketing	<p>Quando un prodotto, una materia prima o un ingrediente sono commercializzati per la prima volta come prodotti cosmetici o per l'utilizzo in prodotti cosmetici nel territorio in cui è richiesta la sperimentazione animale.</p>
Materia prima	<p>Sostanza o miscela di sostanze che è fornita al fabbricante del prodotto e che fa parte del prodotto cosmetico. La sostanza è individuata dal nome commerciale specifico assegnato dal fornitore o da un numero scelto dallo stesso e non dalla denominazione INCI o dal numero CAS. In genere, la sostanza è costituita da uno o più ingredienti attivi, oltre a solventi, stabilizzanti e conservanti.</p>
Rete di approvvigionamento	<p>I fabbricanti di un prodotto, una materia prima e/o un ingrediente (come sopra definiti), inclusi eventuali distributori, agenti o fornitori degli stessi.</p>